INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI

Dublin Branch

Opportunità

Dublin Branch

Contratto di assicurazione sulla vita di Ramo III (di tipo unit-linked), a premio unico e a vita intera

Modello ISPADB-DB921-Ed. 04/2026

Condizioni di assicurazione
redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Gruppo Intesa Sanpaolo

Presentazione

Che tipo di contratto è

Opportunità ***Dublin Branch*** è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked, a premio unico, con prestazioni collegate al valore delle quote del fondo interno Trend Industrial Revolution , con scadenza il 30/11/2032, in cui è investito il premio versato dal contraente.
È un contratto a vita intera, cioè ha una durata pari alla vita dell'assicurato.
Non sono previsti versamenti aggiuntivi.

Che prestazione offre

In caso di decesso dell'assicurato, il contratto riconosce ai beneficiari designati in polizza il pagamento delle prestazioni caso morte nel seguito descritte.

Trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto e a condizione che l'assicurato sia in vita, il contraente può riscattare totalmente (riscatto totale) o parzialmente (riscatto parziale) il controvalore delle quote attribuite al contratto.

A chi è rivolto

Opportunità ***Dublin Branch*** è rivolto ad un cliente persona fisica di età compresa, alla sottoscrizione del modulo di proposta, tra i 18 e gli 80 anni compiuti, residente in Italia e persona giuridica avente sede legale in Italia, con esigenze di investimento assicurative da realizzare con il versamento di un premio unico.
Il prodotto, inoltre, è rivolto a clienti interessati ad un prodotto che promuove, tra le altre,caratteristiche ambientali e/o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR.

Caratteristiche generali	Tipo di contratto	**Art. 1**	La Compagnia e la Branch	Pag. 1/22
		Art. 2	Normativa di riferimento e definizioni	Pag. 1/22
		Art. 3	Che contratto è **Opportunità** ***Dublin Branch***	Pag. 1/22
		Art. 4	Chi si può assicurare	Pag. 1/22
	Durata	**Art. 5**	Quando si conclude il contratto	Pag. 2/22
		Art. 6	Come si sottoscrive la proposta di polizza	Pag. 2/22
		Art. 7	Quando inizia il contratto (decorrenza)	Pag. 2/22
		Art. 8	Quando si estingue il contratto	Pag. 2/22
		Art. 9	La revoca	Pag. 3/22
		Art. 10	Il recesso	Pag. 3/22
		Art. 11	Il diritto di ripensamento	Pag. 4/22
Versamento	Premi	**Art. 12**	Cosa è il premio unico	Pag. 5/22
		Art. 13	Modalità di pagamento del premio unico	Pag. 5/22
	Costi	**Art. 14**	Come e quando è possibile richiedere il riscatto	Pag. 5/22
Investimento e prestazioni	Attribuzione delle quote	**Art. 15**	Opzioni di investimento collegate al prodotto	Pag. 6/22
		Art. 16	Numero delle quote e controvalore delle quote attribuite	Pag. 6/22
		Art. 17	Modalità di attribuzione delle quote per il premio unico	Pag. 6/22
		Art. 18	Posticipazione della valorizzazione delle quote	Pag. 7/22
		Art. 19	Costi gravanti sul fondo interno	Pag. 7/22
	Istituzione nuovi fondi interni	**Art. 20**	Istituzione di nuovi fondi interni	Pag. 9/22
	Trasferimento di quote (switch)	**Art. 21**	Trasferimento quote tra fondi	Pag. 9/22
		Art. 22	Costi per le operazioni di switch volontario e automatico	Pag. 9/22
	Prestazione assicurata	**Art. 23**	Capitale in caso di morte dell'assicurato	Pag. 10/22
		Art. 24	Limitazione della prestazione assicurata durante il periodo di carenza	Pag. 11/22
		Art. 25	Limitazioni	Pag. 12/22
		Art. 26	Controvalore totale delle quote collegate al contratto in tutti i casi previsti di morte dell'assicurato	Pag. 12/22
	Riscatto totale e parziale	**Art. 27**	Termini e modalità	Pag. 12/22
		Art. 28	Riscatto totale	Pag. 13/22
		Art. 29	Riscatto parziale	Pag. 13/22
		Art. 30	Costi di riscatto	Pag. 14/22
Altre informazioni	Beneficiario e referente terzo	**Art. 31**	Designazione del beneficiario	Pag. 15/22
		Art. 32	Revoca e/o modifica della designazione del beneficiario: modalità e requisiti di validità	Pag. 15/22
		Art. 33	Diritto proprio del beneficiario	Pag. 15/22
		Art. 34	Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari	Pag. 16/22

Indice

Altre informazioni	Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta	**Art. 35**	Documenti	Pag. 16/22
		Art. 36	Gestione dei documenti	Pag. 19/22
		Art. 37	Modalità di invio della documentazione	Pag. 19/22
		Art. 38	Pagamenti	Pag. 19/22
		Art. 39	Modalità dei pagamenti	Pag. 19/22
		Art. 40	Prescrizione	Pag. 20/22
		Art. 41	Variazione della domiciliazione postale e bancaria del contraente	Pag. 20/22
		Art. 42	Limitazioni alle operazioni che il contraente può chiedere in corso di contratto	Pag. 20/22
	Cessione del contratto, pegno e vincolo	**Art. 43**	Pegno/vincolo	Pag. 20/22
		Art. 44	Efficacia del pegno/vincolo	Pag. 20/22
		Art. 45	Assenso scritto	Pag. 21/22
		Art. 46	Cessione	Pag. 21/22
	Altre norme	**Art. 47**	Prestiti	Pag. 21/22
		Art. 48	Non pignorabilità e non sequestrabilità	Pag. 21/22
		Art. 49	Imposte e riferimenti normativi	Pag. 21/22
		Art. 50	FATCA/CRS/DAC2 e DAC6	Pag. 21/22
		Art. 51	Giurisdizione, Foro competente	Pag. 21/22
	Reclami e controversie	**Art. 52**	Come presentare un reclamo	Pag. 22/22
				Pag. 22/22
Glossario				Pag. 1/6

Allegati	**Regolamento del fondo interno Trend Industrial Revolution**	Pag. 1/6
	Regolamento del fondo interno Opportunità Cash	Pag. 1/6
	Area clienti	Pag. 1/1
	Modulo di proposta/proposta di polizza (fac-simile)	Pag. 1/8
	Informativa sul trattamento dei dati personali	Pag. 1/4

Tipo di contratto

Art. 1 La Compagnia e la Branch

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. (nel seguito la Compagnia) è una Compagnia di assicurazione italiana, con sede legale in Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino, e sede amministrativa in Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano, parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch (nel seguito la Branch) è la sede secondaria di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., con sede nella Repubblica di Irlanda, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin - D01 8KF1 che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito e mantenuto presso IVASS al numero 1.00066.

Art. 2 Normativa di riferimento e definizioni

Il contratto e il corrispondente rapporto giuridico che ne discende sono regolati dalla normativa italiana oltreché dai regolamenti dell'Unione Europea di riferimento direttamente applicabili, fermo quanto diversamente previsto dalla normativa di volta in volta applicabile in relazione al fatto che la Branch opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Per tutto ciò che non è espressamente regolato dal contratto e ove non vi sia una diversa previsione della normativa di volta in volta applicabile, valgono le norme della legge italiana e la normativa dell'Unione Europea di riferimento.

Art. 3 Che contratto è Opportunità *Dublin Branch*

Opportunità ***Dublin Branch*** è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked, a premio unico.

Il premio unico è investito nel fondo interno Trend Industrial Revolution, con scadenza il 30/11/2032. Alla scadenza il patrimonio investito nel fondo Trend Industrial Revolution verrà trasferito automaticamente nel fondo interno Opportunità Cash senza costi a carico del cliente.

Le prestazioni contrattuali sono espresse in quote del fondo interno il cui valore dipende dalle oscillazioni del prezzo delle attività finanziarie sottostanti.

Il contratto comporta rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore unitario delle quote.
Pertanto, la Compagnia non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo.

Le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche del fondo interno sono riportate nel regolamento contenuto nelle presenti condizioni di assicurazione e nella pagina prodotto sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaoloassicurazioni.com).

Art. 4 Chi si può assicurare

Il contraente, cioè il titolare del contratto che sottoscrive la proposta di polizza è:
- una persona fisica residente in Italia e coincide con l'assicurato;
- una persona giuridica con sede legale in Italia.

L'assicurato, cioè la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione, deve avere i seguenti requisiti:
- avere almeno 18 anni alla sottoscrizione della proposta di polizza;
- non aver compiuto 81 anni alla sottoscrizione della proposta di polizza.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal cliente per la sottoscrizione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (articoli 1892 e 1893 del codice civile). E' fatto salvo il diritto all'oblio oncologico

Qualora il contraente trasferisca la propria residenza al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, ne dovrà dare comunicazione alla Branch entro 30 giorni lavorativi dalla data di cancellazione dagli elenchi dell'anagrafe della popolazione residente.

La comunicazione potrà essere resa rivolgendosi all'intermediario presso cui il contraente ha sottoscritto la proposta o con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland

oppure

Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

Tale comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la modifica di residenza.

Durata

Art. 5 Quando si conclude il contratto

Il contratto è emesso da Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch e si considera concluso a Dublino, Repubblica di Irlanda, quando la Branch dopo aver valutato la proposta di polizza, accetta e investe il premio unico.
Per confermare la conclusione del contratto, la Branch invia al contraente la lettera di conferma polizza, con la descrizione delle caratteristiche principali del contratto concluso.
Se la Branch non accetta la proposta di polizza, restituisce al contraente l'eventuale premio unico percepito entro 30 giorni dalla data di incasso, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al contraente e indicato nel modulo di proposta.

Art. 6 Come si sottoscrive la proposta di polizza

La sottoscrizione della proposta di polizza da parte del contraente può avvenire in diversi modi:

- presso i locali dell'intermediario (sottoscrizione **"in sede"**) oppure;
- in luogo diverso dai locali dell'intermediario (sottoscrizione **"fuori sede"**) oppure;
- con tecniche di comunicazione a distanza (sottoscrizione tramite **"internet banking"**), attraverso l'utilizzo della firma digitale messa a disposizione disposizione dalla banca intermediaria.

In questo specifico caso, la sottoscrizione della proposta di polizza avviene all'interno di un documento denominato "proposta d'investimento" che l'intermediario invia nell'apposita sezione dell'internet banking riservata al contraente.

La "proposta d'investimento" può comprendere anche altre operazioni d'investimento e/o disinvestimento.

La proposta ha carattere unitario quindi, nel caso in cui l'intermediario sia impossibilitato ad eseguire anche una sola delle operazioni presenti nella proposta, ad esempio per ragioni dovute ai mercati regolamentati, la proposta di polizza sottoscritta dal contraente non produrrà alcun effetto. In tal caso il contraente riceverà nell'area riservata dell'internet banking apposita comunicazione.

Art. 7 Quando inizia il contratto (decorrenza)

L'inizio del contratto, cioè il momento in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti è alle ore 24:00 del giorno in cui il premio unico viene investito da parte della Branch.

L'inizio del contratto coincide quindi con la data della sua conclusione.

La durata del contratto è il periodo durante il quale sono valide le prestazioni assicurative.
Per **Opportunità** ***Dublin Branch*** la durata è pari a tutta la vita dell'assicurato.

Art. 8 Quando si estingue il contratto

Il contratto si estingue se si verifica uno dei seguenti eventi:

- morte dell'assicurato;

- recesso dal contratto;
- riscatto totale del contratto;
- riduzione a zero del numero complessivo delle quote collegate al contratto.

Art. 9 La revoca

Il contraente può revocare la proposta di polizza fino a quando il contratto non è concluso:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario oppure
- inviando comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland

oppure

Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

La comunicazione di revoca della proposta di polizza dovrà in ogni caso essere corredata dalla documentazione a supporto.

In questo caso, la Branch restituisce al contraente quanto eventualmente già incassato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta, mediante bonifico bancario sul conto corrente al medesimo intestato indicato nel modulo di proposta.

Art. 10 Il recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di conferma polizza:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario oppure
- inviando comunicazione scritta, con lettera raccomandata A/R indirizzata a:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland

oppure

Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

A partire dalla data di entrata in vigore della Direttiva UE 2023/2673, ossia dal 19 giugno 2026, per le sottoscrizioni effettuate tramite internet banking, il Cliente può recedere dal contratto anche utilizzando la specifica funzionalità messa a disposizione dalla banca intermediaria.

La comunicazione di recesso dovrà in ogni caso essere corredata dalla documentazione a supporto.
Le parti sono libere da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno della sottoscrizione dell'apposito modulo. In caso di invio della richiesta tramite raccomandata il giorno di riferimento è quello di ricezione da parte della Branch della raccomandata.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Branch della comunicazione di recesso, completa di tutta la documentazione, la Branch rimborsa al contraente, mediante bonifico bancario sul conto corrente al medesimo intestato indicato nel modulo di proposta, l'importo determinato moltiplicando il numero delle quote del fondo interno attribuite al contratto per il corrispondente valore unitario della quota.
Il valore delle quote considerato per il calcolo è quello rilevato alla data di disinvestimento.
L'importo così determinato verrà liquidato al contraente al netto delle eventuali imposte applicabili.
In caso di richiesta di recesso effettuata **"in sede"** o **"fuori sede"**, la data di disinvestimento è il mercoledì della settimana successiva alla data di ricevimento presso la Branch della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento. Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Le richieste arrivate presso la Branch il sabato si intendono pervenute il lunedì della settimana successiva. Pertanto, la Branch provvede al disinvestimento delle quote il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

In caso di richiesta di recesso tramite **"internet banking"**, la data di disinvestimento è:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della comunicazione di recesso, completa di tutta la documentazione, contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della comunicazione di recesso, completa di tutta la documentazione, contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Art. 11 Il diritto di ripensamento

Esclusivamente in caso di sottoscrizione "fuori sede", l'efficacia della proposta di polizza è sospesa per la durata di 7 giorni successivi alla data di sottoscrizione della stessa (periodo di sospensiva). Se il periodo di sospensiva termina di sabato o in un giorno festivo, l'efficacia della proposta di polizza è sospesa fino al primo giorno lavorativo successivo. Di conseguenza né l'addebito né l'investimento dei premi potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.

Il contraente durante questo periodo può recedere, esercitando il c.d. diritto di ripensamento:

- inviando richiesta scritta con lettera raccomandata A/R, datata e firmata con indicazione del numero della proposta di polizza, al seguente indirizzo:

Italia Transazionale
Diritto di ripensamento
Via Vincenzo Lamaro, 25 - 00173 Roma

così come indicato nella dichiarazione che il consulente finanziario abilitato all'offerta **"fuori sede"** consegna al contraente in sede di primo contatto;

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla banca intermediaria presso la filiale o dal consulente finanziario abilitato all'offerta **"fuori sede"**.

Premi

Art. 12 Cosa è il premio unico

Il premio unico è l'importo che il contraente si impegna a versare alla sottoscrizione della proposta di polizza per avere diritto alle prestazioni del contratto.

L'importo minimo del premio unico per il prodotto Opportunità *Dublin Branch* è di 5.000,00 euro; l'importo massimo è 1.000.000,00 di euro.

12.1 Incremento percentuale del premio

Al beneficiario caso morte di una polizza della Branch o della Compagnia che, nei sei mesi successivi alla data di liquidazione della prestazione della citata polizza, sottoscriva il contratto o effettui un versamento aggiuntivo su contratto della Branch contenente la presente clausola, è riconosciuto un incremento percentuale del premio versato.

L'incremento percentuale è pari allo 0,60% del premio versato ripartito proporzionalmente nei fondi scelti dal contraente al momento dell'operazione di emissione della polizza o di versamento aggiuntivo.

L'incremento percentuale non è previsto nel caso in cui la prestazione liquidata al beneficiario derivi da una delle seguenti tipologie di prodotto della Branch o della Compagnia:

- forme pensionistiche complementari;
- polizze temporanee caso morte, anche abbinate a mutui o prestiti;
- polizze di rendita;
- polizze collettive.

Inoltre, non è previsto nel caso in cui il beneficiario caso morte è una persona giuridica.

L'incremento percentuale è riconosciuto una sola volta per ogni pagamento ricevuto in qualità di beneficiario caso morte. In ogni caso l'importo versato a titolo di premio unico o di versamento aggiuntivo non deve necessariamente coincidere con l'importo ricevuto dalla liquidazione.

La Compagnia si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'incremento percentuale.

La Compagnia nel caso in cui riscontrasse, anche dopo il versamento del premio, che il contraente aveva diritto ad ottenere l'incremento percentuale, integrerà l'importo del premio attribuendo l'incremento percentuale inizialmente non riconosciuto. L'incremento percentuale verrà ripartito proporzionalmente secondo l'allocazione dei fondi al momento in cui tale incremento viene riconosciuto.

Art. 13 Modalità di pagamento del premio unico

Il premio unico deve essere versato a favore della Compagnia tramite autorizzazione del contraente all'addebito sul conto corrente acceso presso la banca intermediaria.

La data di valuta dell'addebito del premio coincide con la relativa data di investimento. L'estratto conto bancario del contraente costituisce la ricevuta di pagamento (quietanza).

Costi

Art. 14 Costi applicati al premio unico

Non sono previsti costi sul premio unico.

Attribuzione delle quote

Art. 15 Opzioni di investimento collegate al prodotto

Il fondo interno al quale è collegato il contratto è il fondo interno protetto Trend Industrial Revolution . Il fondo è offerto dal 25/04/2026 al 24/07/2026 (periodo di sottoscrizione) con ultima data di investimento disponibile mercoledì 29/07/2026. In ogni caso, l'ultima data possibile di sottoscrizione del fondo interno dipende dalla modalità di sottoscrizione prescelta.

Il fondo interno Trend Industrial Revolution ha come data di scadenza il 30/11/2032.

Al prodotto è collegato anche il fondo interno Opportunità Cash, non investibile direttamente dal contraente, nel quale verrà effettuato il trasferimento automatico del controvalore delle quote del fondo interno Trend Industrial Revolution dopo la sua scadenza.

Art. 16 Numero delle quote e controvalore delle quote attribuite

Il premio è utilizzato per l'acquisto di quote del fondo interno collegato al prodotto **Opportunità** ***Dublin Branch***.

Il numero delle quote attribuite al contratto, si determina dividendo il premio per il valore unitario delle quote del fondo interno. La valorizzazione delle quote del fondo interno per l'operazione di investimento ha cadenza settimanale, il mercoledì.

Il controvalore delle quote attribuite al contratto varia in funzione dell'andamento del valore della quota del fondo interno.

Il controvalore delle quote è soggetto al rischio finanziario e la Compagnia non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo.

Perciò il controvalore delle quote, in caso di riscatto o morte dell'assicurato, potrebbe risultare inferiore al valore dei premi complessivamente investiti.

Il contraente accetta il rischio finanziario relativo all'investimento in quote del fondo interno.

Il valore unitario della quota del fondo interno viene calcolato e pubblicato settimanalmente sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaoloassicurazioni.com).

Sul sito è inoltre pubblicato il calendario di valorizzazione che indica i giorni in cui il valore quota non è calcolato.

In caso di mancata valorizzazione della quota dovuta a turbativa di mercato o decisione degli organi di Borsa, la Compagnia informerà i clienti tramite il proprio sito internet.

Art. 17 Modalità di attribuzione delle quote per il premio unico

Di seguito sono riportate le modalità di determinazione della data di investimento del premio unico e della relativa attribuzione di un numero di quote al contratto in base alla modalità di sottoscrizione della proposta di polizza.

Nel caso di sottoscrizione della proposta di polizza presso i locali dell'intermediario (offerta **"in sede"**), la data di investimento del premio unico con conseguente attribuzione di un numero di quote al contratto è il mercoledì scelto dal contraente al momento della sottoscrizione della proposta di polizza.

Il contraente, a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza, può scegliere uno dei tre mercoledì successivi.

Le quote attribuite al contratto con il premio unico sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Se il contraente sottoscrive la proposta di polizza il sabato, la Branch considera come prima data utile per l'investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta.

Nel caso di sottoscrizione della proposta di polizza fuori dai locali dell'intermediario, (offerta **"fuori sede"**), la data di investimento del premio unico con conseguente attribuzione di un numero di quote al contratto è:

- uno dei due mercoledì scelto dal contraente a partire dalla seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza, se la stessa è firmata tra il lunedì e il mercoledì;
- il mercoledì della terza settimana a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza se la stessa è firmata tra il giovedì e il sabato.

Le quote attribuite al contratto con il premio unico sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Nel caso di sottoscrizione tramite **"internet banking"**, la data di investimento del premio unico con conseguente attribuzione di un numero di quote al contratto è:

- uno dei tre mercoledì consecutivi, scelto dal contraente, a partire dalla settimana successiva al ricevimento della proposta di investimento, se la proposta d'investimento è inviata nell'internet banking del contraente dal lunedì al mercoledì;
- uno dei due mercoledì consecutivi, scelto dal contraente, a partire dalla seconda settimana successiva al ricevimento della proposta di investimento, se la proposta d'investimento è inviata nell'internet banking del contraente dal giovedì al sabato.

Le quote attribuite al contratto con il premio unico sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Art. 18 Posticipazione della valorizzazione delle quote

La Compagnia si riserva di sospendere l'operatività delle polizze (investimento e/o disinvestimento) in caso di eventi di carattere eccezionale non dipendenti dalla Compagnia ma legati alla valorizzazione del fondo interno, in cui investe la polizza.

L'operatività della polizza che investe nel fondo oggetto di evento di carattere eccezionale, sarà sospesa fino a quando tali circostanze non vengano meno.

Art. 19 Costi gravanti sul fondo interno

Fondi interni

Costi di gestione

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

La commissione di gestione è una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno.

L'importo della commissione viene calcolato settimanalmente e prelevato mensilmente dal valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno.

Di seguito sono indicate le commissioni specifiche dei fondi interni:

Fondo interno	Commissione annua di gestione
Trend Industrial Revolution	1,30%
Opportunità Cash	0,35%

Costo della maggiorazione caso morte

Il costo della maggiorazione caso morte, pari a 0,07% ed incluso nella commissione annua di gestione applicata al patrimonio del fondo interno, è destinato a coprire le integrazioni dei premi e l'incremento della prestazione assicurata.

Costi degli OICR sottostanti

I costi degli OICR in cui investono i fondi interni sono:

Costi di sottoscrizione e rimborso quote di OICR	**0%**
Commissione di gestione annua gravante sugli OICR	
OICR del Gruppo	
Liquidità	Massimo 0,30%
Obbligazionario	Massimo 1,00%
Azionario	Massimo 1,20%
Flessibile / Total Return	Massimo 1,50%
OICR di case terze	
Liquidità	Massimo 0,40%
Obbligazionario	Massimo 1,20%
Azionario	Massimo 1,50%
Flessibile / Total Return	Massimo 2,00%
Commissioni di performance * gravante sugli OICR	**Massimo 30%**

* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento.

Il costo di gestione e i costi sostenuti per l'acquisto degli OICR possono variare durante la vita del contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno.

La Compagnia ha la possibilità di modificare il costo massimo di gestione degli OICR nel caso di variazioni sensibili delle condizioni economiche di mercato. In questo caso la Compagnia darà preventiva comunicazione ai clienti, che potranno recedere senza penali, anche quando non previsto dal contratto.

Il contraente ha trenta giorni di tempo dalla comunicazione per chiedere di riscattare il contratto senza l'applicazione di costi di riscatto se previsti e anche nel primo anno di polizza.

Altri costi

Per il fondo interno sono previsti altri costi:
- eventuali oneri di intermediazione sulla compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese per l'attività svolta dalla società di revisione in merito al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie per le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti sul fondo interno.

Istituzione nuovi fondi interni

Art. 20 Istituzione di nuovi fondi interni

La Compagnia può istituire in futuro nuovi fondi interni che potranno essere sottoscrivibili nel rispetto delle condizioni riportate nell'art. 21.1. L'offerta dei futuri nuovi fondi verrà comunicata sul sito della Compagnia.

Trasferimento di quote (switch)

Art. 21 Trasferimento quote tra fondi

21.1 Trasferimento volontario (switch volontario)

Il contraente può richiedere di trasferire tutte le quote in nuovo fondo interno eventualmente reso disponibile dalla Compagnia sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria, a condizione che l'assicurato sia in vita e siano trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

In caso di richiesta effettuata mediante offerta **"in sede"** e/o **"fuori sede"**, la data di disinvestimento e di contestuale investimento nel fondo è il mercoledì della settimana successiva a quella di ricezione presso la Branch della richiesta utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data, se disponibile.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, le operazioni sono effettuate il primo giorno di disponibilità successivo.

Le richieste di trasferimento arrivate presso la Branch il sabato si intendono pervenute il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Branch provvede al disinvestimento e contestuale investimento nel fondo il mercoledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta.

In caso di richiesta effettuata tramite **"internet banking"**, la data di disinvestimento e contestuale investimento nel fondo è:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di trasferimento quote contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di trasferimento quote contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote vengono disinvestite e contestualmente investite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento/investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento e il contestuale investimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

A seguito dell'operazione la Branch invierà una comunicazione al contraente con il dettaglio dell'operazione eseguita.

21.2 Trasferimento automatico alla scadenza del fondo Trend Industrial Revolution

Il fondo Trend Industrial Revolution scade il 30/11/2032. Alla data di scadenza del fondo interno, la Branch provvederà al trasferimento automatico del patrimonio investito nel fondo Trend Industrial Revolution mediante switch gratuito, nel fondo interno Opportunità Cash collegato al prodotto e utilizzato esclusivamente dalla Branch per la gestione dello switch automatico.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento e il contestuale investimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Art. 22 Costi per le operazioni di switch volontario e automatico

Non sono previsti costi per le operazioni di switch volontario e automatico.

Prestazione assicurata

Art. 23 Capitale in caso di morte dell'assicurato

La Compagnia si impegna a corrispondere la prestazione assicurata al beneficiario designato dal contraente, come di seguito disciplinato. La prestazione assicurata prevista in caso di morte è determinata in base all'età dell'assicurato al momento del decesso e agli anni trascorsi dalla decorrenza del contratto ferme le limitazioni descritte al successivo articolo.

23.1 Età dell'assicurato al momento del decesso pari o inferiore a 80 anni

a) Decesso dell'assicurato entro i primi 7 anni dalla data di decorrenza del contratto:
la Compagnia corrisponderà al beneficiario il maggior importo tra:
- il premio versato, al netto dei premi corrispondenti alle eventuali operazioni di riscatto parziale e
- il controvalore totale delle quote collegate al contratto incrementato della maggiorazione caso morte variabile in funzione dell'età dell'assicurato alla data del decesso, indicata nella tabella sotto riportata.

Nel caso in cui l'importo dovuto fosse il premio pagato, l'importo dell'integrazione fino al raggiungimento della somma del premio pagato al netto dei premi eventualmente riscattati non potrà essere superiore all'importo di 700.000,00 euro.

Il limite di integrazione vale per tutti i prodotti emessi dalla Branch dopo l'11 dicembre 2023 che prevedono sia l'integrazione che il limite cumulativo per un importo pari a 700.000,00 euro e che abbiano il medesimo assicurato.

Qualora la somma delle integrazioni tra i vari contratti, aventi il medesimo assicurato, superi il limite di 700.000,00 euro, le sole integrazioni verranno ridotte proporzionalmente a livello di polizza, fino al raggiungimento di tale limite.

b) Decesso dell'assicurato dopo i primi 7 anni dalla data di decorrenza del contratto:
la Compagnia corrisponderà al beneficiario il controvalore totale delle quote collegate al contratto incrementato della maggiorazione caso morte variabile in funzione dell'età dell'assicurato alla data del decesso, indicata nella tabella sotto riportata.

23.2 Età dell'assicurato al momento del decesso pari o inferiore a 80 anni
La Compagnia corrisponderà al beneficiario il controvalore totale delle quote collegate al contratto incrementato della maggiorazione caso morte pari all'1% del controvalore di polizza.

Per tutte le casistiche sopra indicate, la maggiorazione caso morte è determinata come incremento percentuale in base all'età dell'assicurato al momento del decesso, come riportato nella tabella seguente, moltiplicata per il controvalore della polizza.

Età dell'assicurato al momento della morte	Incremento percentuale
18 - 40 anni	25,00%
41 - 60 anni	12,50%
61 - 75 anni	5,00%
oltre 75 anni	1,00%

In ogni caso, **l'incremento percentuale della prestazione assicurata non può superare l'importo di 50.000,00 euro per ogni persona assicurata**, indipendentemente dal numero di contratti **Opportunità** ***Dublin Branch*** aventi il medesimo assicurato.

Nel caso in cui l'incremento percentuale superi il limite di 50.000,00 euro, i vari incrementi percentuali verranno ridotti proporzionalmente, a livello di polizza, fino al raggiungimento di tale limite.

ESEMPIO

Prestazione assicurata

Di seguito una esemplificazione del meccanismo della prestazione assicurata.

	Premi versati residui	Data di decorrenza	Data evento assicurato	Tempo trascorso dalla data di decorrenza (in anni)	Età dell assicurato al momento del decesso	Controvalore delle quote alla data di riferimento per il sinistro	Aumento percentuale in base all età	Maggiorazione caso morte	Prestazione erogata maggiorazione casomorte
Polizza A	€ 150.000,00	30/04/2025	**07/11/2029**	**4**	**74**	€ 140.000,00	5,00%	€ 7.000,00	€ 150.000,00
Polizza B	€ 150.000,00	30/04/2025	**07/11/2034**	**9**	**74**	€ 140.000,00	5,00%	€ 7.000,00	€ 147.000,00
Polizza C	€ 150.000,00	30/04/2025	**07/11/2026**	**1**	**82**	€ 140.000,00	1,00%	€ 1.400,00	€ 141.400,00

Prestazione assicurata con applicazione del massimale

L'esempio si basa sull'ipotesi che il decesso avvenga al di fuori del periodo di carenza ed entro 7 anni dalla data di decorrenza del contratto e che, al momento del decesso, l'assicurato abbia un'età non superiore agli 80 anni.

	Polizze afferenti allo stesso assicurato emesse dopo l 11/12/2023		
	Polizza 1	**Polizza 2**	**Polizza 3 ***
Premi versati residui	750.000	250.000	2.000.000
Controvalore alla data di riferimento per il sinistro	500.000	300.000	1.400.000
Importo della maggiorazione caso morte ante applicazione limite 50.000,00 €	50.000	30.000	35.000
Peso della maggiorazione su ciascuna polizza (limite per prodotto)	62,50%	37,50%	100,00%
Importo della maggiorazione caso morte post applicazione limite 50.000,00 €	31.250	18.750	35.000
Controvalore comprensivo della maggiorazione caso morte	531.250	318.750	1.435.000
Massimo importo tra i premi versati residui e il controvalore comprensivo della maggiorazione caso morte	750.000	318.750	2.000.000
Integrazione ante applicazione limite 700.000,00 €	250.000	0	600.000
Integrazione post applicazione limite 700.000,00 €	205.882	0	494.118
Importo lordo liquidato	705.882	318.750	1.894.118

* Si ipotizza che non sia una polizza del prodotto **Opportunità** *Dublin Branch*.

Limite maggiorazione caso morte (per prodotto)
50.000,00

Limite totale integrazioni (per prodotti Branch post 11/12/2023)	Totale integrazione premi	Fattore di riduzione
700.000,00	850.000,00	82,40%

Art. 24 Limitazione della prestazione assicurata durante il periodo di carenza

È previsto un periodo di 6 mesi a partire dalla data di decorrenza del contratto (cosiddetto "periodo di carenza") entro cui la copertura assicurativa caso morte opera solo parzialmente.

Se il decesso dell'assicurato si verifica nel periodo di carenza, la Compagnia paga ai beneficiari designati una prestazione pari unicamente al controvalore totale delle quote collegate al contratto.
Se il decesso dell'assicurato si verifica nel periodo di carenza ma è conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi:

a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri

puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica, pandemia;

b) shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;

c) infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;

la Compagnia paga ai beneficiari designati il controvalore delle quote calcolato secondo le regole previste nell'art. 23.1 e 23.2 considerando solo l'età dell'assicurato se inferiore o superiore agli 80 anni.

Art. 25 Limitazioni

Il rischio morte è coperto qualunque sia la causa della morte senza alcun limite territoriale e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato, **a eccezione dei casi in cui la morte sia causata da**:

- dolo del contraente e/o assicurato e/o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni del competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

In presenza di tali situazioni la Compagnia pagherà esclusivamente il controvalore delle quote collegate al contratto.

Inoltre, tale prestazione è prevista anche qualora la morte dell'assicurato si verifica:

- entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata, oppure
- entro i primi 2 anni per suicidio.

Art. 26 Controvalore totale delle quote collegate al contratto in tutti i casi di morte dell'assicurato

Il controvalore totale delle quote è calcolato moltiplicando il numero delle quote collegate al contratto per il loro valore unitario alla data di disinvestimento.

La data di disinvestimento è il mercoledì (utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore unitario quota disponibile successivo) della settimana successiva rispetto al giorno in cui la Branch riceve la comunicazione dell'avvenuto decesso dell'assicurato, con allegato il certificato di morte dell'assicurato o documento equipollente (per esempio estratto di morte o attestazione giudiziale).

Alla ricezione del certificato di morte o documento equipollente, tutte le polizze di qualsiasi prodotto assicurativo aventi lo stesso assicurato, qualora previsto contrattualmente, verranno disinvestite.

Art. 27 Termini e modalità

Trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto e a condizione che l'assicurato sia in vita, il contraente può riscattare totalmente (riscatto totale) o parzialmente (riscatto parziale) il controvalore delle quote attribuite al contratto.

Il riscatto può essere richiesto:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario oppure
- inviando una richiesta scritta, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaoloassicurazioni.com), con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland

oppure

Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

La comunicazione di riscatto dovrà in ogni caso essere corredata dalla documentazione a supporto.

In caso di riscatto, la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito e di conseguenza il contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.

Art. 28 Riscatto totale

La Compagnia s'impegna a pagare al contraente una somma pari al controvalore totale delle quote attribuite al contratto alla data di disinvestimento.

In caso di richiesta di riscatto totale **"in sede"** o **"fuori sede"**, il controvalore totale delle quote è determinato moltiplicando il numero di quote per il loro valore unitario rilevato alla data di disinvestimento.

La data di disinvestimento è il mercoledì della settimana successiva la ricezione da parte della Branch della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione.
Se la data di disinvestimento coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Le richieste arrivate alla Branch il sabato si intendono come pervenute il lunedì della settimana successiva.

In caso di richiesta di riscatto totale tramite **"internet banking"**, la data di disinvestimento è:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto totale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto totale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.

Se la data di disinvestimento coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Il controvalore totale delle quote riconosciuto in caso di riscatto totale è determinato moltiplicando il numero di quote per il loro valore unitario rilevato alla data di disinvestimento come sopra definita in base alla modalità di richiesta.

Art. 29 Riscatto parziale

Il riscatto parziale può essere effettuato a condizione che alla data di richiesta il controvalore delle quote residue collegate al contratto risulti almeno di 1.000,00 euro.

Il contraente indica i fondi interni dai quali vuole disinvestire ed il numero di quote da riscattare da ogni fondo.

La Compagnia s'impegna a pagare al contraente una somma pari al controvalore delle quote oggetto della richiesta di riscatto alla data di disinvestimento.

In caso di richiesta di riscatto parziale tramite offerta **"in sede"** o **"fuori sede"**, la data di disinvestimento è il mercoledì della settimana successiva la ricezione da parte della Branch della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.
Se la data di disinvestimento coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Le richieste arrivate alla Branch il sabato si intendono pervenute il lunedì della settimana successiva.

In caso di richiesta di riscatto parziale tramite **"internet banking"**, la data di disinvestimento è:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto parziale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto parziale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Il controvalore delle quote riconosciuto in caso di riscatto parziale è determinato moltiplicando il numero di quote riscattate per il loro valore unitario rilevato alla data di disinvestimento come sopra definita in base alla modalità di richiesta.

Art. 30 Costi di riscatto

Nella seguente tabella sono riportati i costi applicati in caso di riscatto totale o parziale, i quali variano in funzione degli anni interamente trascorsi dall'investimento del premio unico.

Periodo di tempo trascorso dall'investimento del premio	Costi di riscatto
Fino al 1° anno	**Riscatto totale e parziale non ammesso**
Dal 1° anno al 2° anno	**2,00%**
Dal 2° anno al 3° anno	**1,50%**
Dal 3° anno in poi	**0,00%**

ESEMPIO

Riscatto

Di seguito una esemplificazione dell'applicazione dei costi di riscatto.

Data effetto polizza	30/10/2025
Data effetto del riscatto	30/10/2027
Tempo trascorso (in anni interi)	2
Penale in base al tempo trascorso	1,50%
Importo riscattato	25.000,00

Valore del riscatto al netto dei costi di riscatto = € 25.000,00 - (€ 25.000,00 x 1,50%) = € 24.625,00

Beneficiario e referente terzo

Art. 31 Designazione del beneficiario

I beneficiari sono le persone fisiche o giuridiche alle quali la Compagnia paga la prestazione in caso di decesso dell'assicurato.

Il contraente può indicare nel modulo di proposta uno o più beneficiari, preferibilmente mediante designazione nominativa.

Nel solo caso di designazione nominativa del beneficiario, al fine di consentire alla Compagnia il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio, il contraente è tenuto a fornire le complete generalità del beneficiario e in particolare:

- **se persona fisica:** nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra beneficiario e contraente;
- **se persona giuridica:** ragione sociale, partita IVA, numero d'iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche o, in alternativa, il numero di codice fiscale, data di costituzione, recapito e contatti e il legame tra beneficiario e contraente e/o titolare effettivo.

Il contraente è tenuto a indicare le suddette generalità sia alla sottoscrizione della proposta di polizza sia successivamente, in corso di contratto, in caso di revoca e/o modifica del beneficiario originariamente designato.

Art. 32 Revoca e/o modifica della designazione del beneficiario: modalità e requisiti di validità

Il contraente deve comunicare le eventuali modifiche e/o revoche del beneficiario per iscritto alla Branch, con lettera raccomandata A/R o tramite l'intermediario presso cui ha sottoscritto la proposta di polizza.

Il contraente può revocare e/o modificare il beneficiario in qualsiasi momento tranne:

- quando il contraente e il beneficiario hanno:
  - comunicato per iscritto alla Branch rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In questo caso, il riscatto totale o parziale, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del beneficiario;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi il sinistro, il beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Branch di voler profittare del beneficio.

Inoltre, il contraente può effettuare tale variazione per testamento.

Indipendentemente dalla modalità della modifica/revoca del beneficiario, la variazione non è valida se non riporta il numero di polizza indicato nel modulo di proposta e deve inoltre indicare tutte le generalità richieste per l'identificazione dei nuovi beneficiari.
In caso di inefficacia della nuova designazione disposta dal contraente, rimane valida la precedente designazione o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario dell'assicurato.
Qualora un beneficiario deceda prima dell'assicurato, il contraente potrà aggiornare la designazione del beneficiario.

Art. 33 Diritto proprio del beneficiario

Secondo quanto previsto dall'art. 1920 del codice civile italiano, il beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione in suo favore, un diritto proprio ai vantaggi derivanti dall'assicurazione. Conseguentemente, le somme pagate alla morte dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

In caso di più beneficiari, comunque individuati o individuabili, la Compagnia assegna loro la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del contraente.

La designazione attraverso l'indicazione generica della qualità di erede (testamentario o legittimo) vale esclusivamente allo scopo di identificare il beneficiario trattandosi di una mera indicazione del criterio di individuazione dei beneficiari medesimi e non vale ad assoggettare il rapporto alle regole successorie.

L'acquisto del diritto da parte del beneficiario, opera pertanto autonomamente e indipendentemente dalle norme che regolano la successione.

Art. 34 Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari

Il contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare un referente terzo cioè una persona fisica, diversa dal beneficiario, che la Branch potrà contattare in caso di morte dell'assicurato per il pagamento della prestazione assicurata a favore del beneficiario, quando non risulti possibile contattare direttamente il beneficiario designato.

È ammesso un solo referente terzo per contratto. Il contraente può nominare un referente terzo, indicando nel modulo di proposta nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero telefonico ed e-mail della persona fisica individuata come referente terzo.

Il contraente può revocare e/o modificare il referente terzo in qualsiasi momento sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario dove ha sottoscritto il modulo di proposta di polizza oppure dandone comunicazione per iscritto alla Branch con lettera raccomandata fornendo tutte le generalità e i relativi recapiti e contatti del nuovo referente terzo nominato, inviando lettera raccomandata. La revoca e la modifica del referente terzo saranno valide dal momento in cui la Branch ne viene a conoscenza secondo le modalità sopra descritte.

Il referente terzo e il beneficiario, sia in caso di nomina che in caso di revoca o modifica degli stessi, non potranno essere, in nessun caso, coincidenti.
Nel caso in cui, a seguito di modifica del beneficiario, quest'ultimo dovesse coincidere con il referente terzo individuato, lo stesso perderebbe automaticamente il ruolo di referente terzo per incompatibilità, senza la necessità per la Branch di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.

Il contraente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando la Branch da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento, a:

a) conferire specifico incarico al referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare la Branch al fine di contattare il beneficiario;
b) consegnare al referente terzo, all'atto della nomina, copia della pertinente informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al modulo di proposta e disponibile sul sito internet della Compagnia;
c) informare tempestivamente per iscritto la Branch nel caso di revoca dell'incarico ovvero nel caso in cui il referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l'incarico;
d) informare tempestivamente per iscritto la Branch dei nuovi dati di contatto del referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.

Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta

Art. 35 Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento ed individuare gli aventi diritto, la Branch deve ricevere, tramite l'intermediario o direttamente, i documenti necessari nel seguito dettagliati anche per tipologia di operazione.

Revoca
- comunicazione firmata dal contraente con indicazione del numero di proposta.

Recesso
- comunicazione firmata dal contraente con indicazione del numero di proposta di polizza.

Altre informazioni

Nell'ipotesi di esercizio del c.d. diritto di ripensamento per il caso di sottoscrizione della proposta **"fuori sede"**:

- comunicazione firmata dal contraente con allegata una copia del modulo di proposta.

Riscatto totale e parziale

- richiesta firmata dal contraente, utilizzando eventualmente l'apposito modulo presente sul sito internet della Compagnia;
- dichiarazione di residenza a fini fiscali secondo il diritto irlandese, sottoscritta in originale dal contraente;
- il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio applicabile compilato e sottoscritto secondo le istruzioni ivi indicate;
- il modulo di autocertificazione di conformità fiscale ai fini FATCA/CRS/DAC2 e DAC6 (compilato e sottoscritto secondo le istruzioni ivi indicate).

Morte dell'assicurato

AVVERTENZA

Si richiama l'attenzione del contraente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito. In particolare il contraente è consapevole che la richiesta di acquisire dal beneficiario l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalità di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.

- richiesta di pagamento firmata da ciascun beneficiario anche disgiuntamente; sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaoloassicurazioni.com) è reperibile un esempio di modulo, a uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni;
- originale o copia autentica del certificato di morte dell'assicurato o altro documento equipollente (per esempio estratto di morte o attestazione giudiziale) con indicazione del luogo e della nata di nascita o del codice fiscale e la causa del decesso;
- dichiarazione di residenza ai fini fiscali secondo il diritto irlandese, compilata e sottoscritta da ciascun beneficiario;
- indirizzo completo di ciascun beneficiario, comprensivo di ogni dato di contatto utile;
- in presenza di categorie particolari di dati personali (quali per esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche/psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte dei beneficiari, a cui tali dati personali si riferiscono, dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati personali disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Utile per te";
- il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio compilato e sottoscritto da ciascun beneficiario secondo le istruzioni ivi indicate;
- il modulo di autocertificazione di conformità fiscale ai fini FACTA/CRS/DAC2 e DAC6 compilato e sottoscritto da ciascun beneficiario secondo le istruzioni ivi indicate;
- se la richiesta di pagamento riguarda somme destinate a beneficiari minori o incapaci, copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del giudice tutelare, con cui si autorizza chi esercita la potestà parentale/tutore/curatore/amministratore di sostegno, alla riscossione del capitale destinato a beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della Branch da ogni responsabilità.

Altre informazioni

	In caso di designazione nominativa dei beneficiari	In caso di designazione non nominativa dei beneficiari
In caso di testamento/i	• Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto lasciando uno o più testamenti, indicante: - gli estremi del/i testamento/i; - che il/i testamento/i, per quanto a conoscenza del dichiarante, sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati. • Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.	• Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti: - che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto lasciando testamenti e che essi siano gli unici conosciuti, validi e non impugnati; - gli estremi del/i testamento/i; - quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il cliente, la loro data di nascita e capacità di agire. • Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.
In assenza di testamento	• Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto senza lasciare testamento.	• Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto senza lasciare testamenti e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il cliente, la loro data di nascita e capacità di agire.

Ulteriori documenti necessari

Per tutti i pagamenti della Compagnia, escluso il caso di decesso dell'assicurato, è richiesta inoltre copia del documento d'identità del contraente in corso di validità; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore.

In caso di decesso, è richiesta la copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i beneficiari in corso di validità; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il beneficiario è persona giuridica, è richiesta la copia del documento d'identità e del codice fiscale del rappresentante legale.

Richieste motivate di altri documenti

La Branch si riserva di chiedere ulteriore documentazione, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risultasse necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie o allo scopo di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

Art. 36 Gestione dei documenti

Al fine di ridurre gli oneri a carico della clientela, la Branch e l'intermediario adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisi ta in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

Art. 37 Modalità di invio della documentazione

La documentazione richiesta deve essere inoltrata:

- tramite l'intermediario oppure
- inviando richiesta scritta con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland

oppure

Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

AVVERTENZA

In caso di richiesta della prestazione effettuata direttamente alla Branch l'invio di documentazione incompleta potrebbe comportare un ritardo nel pagamento della prestazione.

Art. 38 Pagamenti

Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricezione presso la Branch di tutti i documenti richiesti. Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito, qualora il ritardo dipenda da fatti imputabili alla Compagnia, gli interessi si calcolano al tasso legale determinato dalla legge dal giorno del ritardo fino alla data di effettivo pagamento, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno (art. 1284, comma 1 del codice civile).

Art. 39 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti della Compagnia sono effettuati tramite accredito in conto corrente bancario dell'avente diritto; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN e BIC unitamente ai dati dell'intestatario del conto corrente) su cui effettuare il pagamento.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'assicurato, queste indicazioni dovranno essere fornite e sottoscritte da tutti i beneficiari della prestazione assicurata anche disgiuntamente tra loro; per i pagamenti conseguenti al recesso, alla richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale, le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al contraente.

I pagamenti sono effettuati esclusivamente attraverso Intesa Sanpaolo S.p.A. (Filiale Financial Institutions Langhirano (PR) - CAB 12711, ABI 03069).

La Branch si riserva di comunicare al contraente eventuali variazioni della banca di riferimento e della relativa agenzia situata in Italia, da essa incaricata del pagamento delle prestazioni.

La Compagnia si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle prestazioni in "paesi o territori a rischio", cioè quelli che non hanno un regime antiriciclaggio equivalente e, in ogni caso, in quei paesi indicati da organismi internazionali competenti (per esempio GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o del finanziamento del terrorismo o non cooperative nello scambio anche in materia fiscale.

Art. 40 Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (articolo 2952 del codice civile italiano).

In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere a un apposito fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai contraenti e/o ai beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 41 Variazione della domiciliazione postale e bancaria del contraente

In corso di contratto, il contraente può variare l'indirizzo presso cui riceve la corrispondenza relativa al contratto.

Il contraente può anche variare il conto corrente di addebito delle somme dovute alla Compagnia a condizione che sia intestato (o cointestato) allo stesso.

L'originale della richiesta di variazione, firmato dal contraente, deve essere inviata alla Branch allegando una copia di un documento valido di identificazione del contraente e di ogni eventuale cointestatario del conto corrente.

La variazione di domiciliazione postale e bancaria per la Branch ha effetto dopo dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa.

Art. 42 Limitazioni alle operazioni che il contraente può chiedere in corso di contratto

La Branch, per esigenze tecniche-operative, potrebbe inibire alle filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo, per un periodo di massimo di 7 giorni compreso nelle ultime tre settimane del mese di dicembre di ogni anno, la possibilità di eseguire le operazioni di versamento aggiuntivo, switch, riscatto totale e riscatto parziale, richieste dal contraente.

Con riguardo all'eventuale sospensione, la Branch provvederà a fornire le necessarie informazioni attraverso opportuna comunicazione sul proprio sito internet www.intesasanpaoloassicurazioni.com.

Cessione del contratto, pegno e vincolo

Art. 43 Pegno/vincolo

Il contraente ha la facoltà di dare in pegno o comunque vincolare il credito derivante dal presente contratto.

La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spetterebbero verso il contraente originario sulla base del presente contratto (articolo 2805 del codice civile italiano).

Art. 44 Efficacia del pegno/vincolo

L'atto di pegno/vincolo diventa efficace quando, dopo il ricevimento di una comunicazione scritta da parte del contraente, la Branch ne prende atto comunicandolo al contraente.

Altre norme

Art. 45 Assenso scritto

Se il contraente e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio, la costituzione in pegno può essere effettuata solo con il consenso scritto del beneficiario.

Nel caso in cui il contratto sia oggetto di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto totale e parziale, decumulo e il pagamento della prestazione in caso di decesso richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o dell'ente vincolatario.

Art. 46 Cessione

Il contraente non può cedere il contratto a terzi.

Art. 47 Prestiti

Non è prevista l'erogazione di prestiti sul contratto da parte della Compagnia.

Art. 48 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Compagnia al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti dalla legge (articolo 1923 del codice civile).

Art. 49 Imposte e riferimenti normativi

Le imposte relative al contratto sono a carico del cliente, del beneficiario o degli aventi diritto.

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto ciò che non è espressamente regolato nel contratto è valida la normativa italiana di riferimento.

Art. 50 FATCA/CRS/DAC2 e DAC6

In applicazione delle norme irlandesi attuative degli accordi internazionali in materia di scambi automatici di informazioni finanziarie a fini fiscali, previsti dall'accordo intergovernativo sottoscritto tra Irlanda e Stati Uniti d'America in data 21 dicembre 2012 aderenti alla normativa relativa al Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA) e da accordi tra l'Irlanda e gli Stati esteri aderenti alla normativa relativa al Common Reporting Standard (CRS) e la Direttiva 2014/107/Ue del Consiglio (DAC2), la Compagnia è tenuta a identificare e segnalare all'Autorità fiscale Irlandese (Revenue Commissioners), che a propria volta provvederà a segnalare alle Autorità fiscali locali, i soggetti fiscalmente residenti negli Stati Uniti e in ogni paese aderente al CRS/DAC2 che siano titolari di rapporti assicurativi intercorrenti con la Compagnia, ivi inclusi i beneficiari e/o comunque gli aventi diritto alle prestazioni derivanti dal contratto.

In applicazione delle norme irlandesi di attuazione della Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica, la Compagnia, qualora ne sussistano le condizioni, potrebbe essere tenuta a identificare e segnalare all'Autorità fiscale irlandese (Revenue Commissioners) i soggetti e l'operatività collegata al contratto.

Art. 51 Giurisdizione, Foro competente

Il presente contratto e le controversie relative alla sua interpretazione ed esecuzione sono soggetti alla giurisdizione italiana.

Reclami e controversie

Art. 52 Come presentare un reclamo

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Gestione Reclami e qualità del servizio
Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano

Fax: +39 02.3051.8173

E-mail: ufficioreclami@intesasanpaoloassicurazioni.com
PEC (Posta Elettronica Certificata):
ufficioreclami@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com

La Compagnia dovrà rispondere al reclamo entro e non oltre 45 giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di reclamo con esito insoddisfacente o senza risposta da parte della Compagnia entro 45 giorni, è possibile rivolgersi all'Autorità di vigilanza competente in materia, tramite i seguenti riferimenti:

IVASS
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Fax: 06.42133206

PEC (Posta Elettronica Certificata): ivass@pec.ivass.it
Info: www.ivass.it

Glossario

Adeguata verifica

Processo di identificazione del cliente richiesto dalla normativa antiriciclaggio (decreto legislativo 231/2007 e Regolamento IVASS 44/2019).

Anno di polizza

Ogni ricorrenza annuale calcolata a partire dalla data di conclusione del contratto.

Assicurato

È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione.
Nel presente contratto, se il contraente è persona fisica, la figura dell'assicurato coincide con quella del contraente.

Banca intermediaria o intermediario

È la banca autorizzata ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385 del 1.9.1993) e iscritta, ai sensi dell'art. 109 del Codice delle assicurazioni Private, e dell'art. 19 del Regolamento IVASS 40/2018, nella sezione D del Registro Unico degli Intermediari (o RUI) e incaricata dalla Compagnia a proporre il contratto e/o prestare assistenza e consulenza al contraente o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione del contratto, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione del contratto, segnatamente in caso di sinistro, richiesta versamento di premio aggiuntivo ovvero nelle altre operazioni successive alla conclusione del contratto (es. riscatto totale del contratto, switch, modifica del beneficiario, ecc…).

Benchmark

Parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischiosità, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario

È la persona fisica o giuridica, designata dal contraente, alla quale la Compagnia paga la prestazione assicurata in caso di evento morte secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.

Branch

Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch è la sede secondaria della società Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., con la quale il contraente stipula il presente contratto di assicurazione.

Categoria

La categoria è un attributo di un fondo che fornisce un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Categorie particolari di dati personali

Secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 sono i dati personali che rientrano in una delle categorie nel seguito indicate: dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale, oltre ai dati genetici, ai dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale.

Commissione di gestione

Compenso pagato alla Compagnia mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo interno. È calcolata settimanalmente o quotidianamente sul patrimonio netto del fondo interno e prelevata a intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc…). In genere, sono espresse su base annua.

Commissione di performance

È la commissione riconosciuta al gestore del fondo interno per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. Le commissioni sono calcolate sull'incremento di valore della quota del fondo interno/OICR in un determinato intervallo temporale misurando il differenziale positivo tra il rendimento di un fondo interno/OICR e il suo benchmark.

Glossario

Compagnia	È la società Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A..
Conclusione del contratto	Quando la Branch accetta la proposta e il premio unico viene investito. La data di investimento coincide con la data di decorrenza del contratto.
Condizioni di assicurazione	Sono costituite dal presente documento (comprensivo degli allegati) e contengono le regole che si applicano al contratto di assicurazione.
CONSOB	Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, la quale è competente con riferimento al documento contenente le informazioni chiave detto anche "KID" (Key Information Document). Si veda anche il sito web.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al pagamento dei relativi premi alla Branch. Nel presente contratto la figura del contraente può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica. Se persona fisica il contraente coincide con l'assicurato.
Contratto (di assicurazione)	È l'insieme delle regole che disciplinano il rapporto contrattuale assicurativo instaurato tra il contraente e la Compagnia, definendo i corrispondenti obblighi, diritti e facoltà.
Controvalore delle quote	È l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal contraente a una determinata data.
Costo della maggiorazione caso morte	È il costo sostenuto dal contraente a fronte del quale la Compagnia si impegna a fornire la copertura assicurativa.
Data di decorrenza del contratto	È il giorno in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti e coincide con la conclusione del contratto.
Fondo interno	Fondo di investimento costituito all'interno della Compagnia e gestito separatamente dal suo patrimonio. I fondi interni collegati al presente contratto sono disciplinati da specifici regolamenti contenuti nelle condizioni di assicurazione e disponibili anche sul sito della Compagnia.
Giorni lavorativi	Tutti i giorni dell'anno che non sono giorni festivi.
Giorno di non disponibilità	È il sabato e la domenica e ogni altro giorno di festività nazionale come stabilito per legge di anno in anno in Italia o il giorno nel quale non viene valorizzato il valore quota unitario dei fondi interni.
Giorno di valorizzazione (o data di valorizzazione)	Giorno lavorativo nel quale viene valorizzato il valore quota unitario dei fondi interni.
Imposta sostitutiva	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Glossario

Incremento del premio	Agevolazione che prevede il riconoscimento di un incremento percentuale del premio versato in fase di sottoscrizione di un nuovo prodotto o di versamento aggiuntivo (ove previsto).
Investment Grade	Individua un'azione o uno strumento finanziario che abbia una determinata e adeguata qualità creditizia determinata sulla base del merito creditizio. Si veda anche rating o merito creditizio.
IVASS	Autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la Legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.
Lettera di conferma polizza	Documento con il quale la Branch comunica al contraente la conferma dell'avvenuta conclusione del contratto e il relativo investimento del premio unico se attivato il relativo piano.
Modulo di proposta/ Proposta di polizza	Modulo/documento sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Branch la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base ai termini e condizioni indicate nel modulo stesso e nelle condizioni di assicurazione. Tale documento è anche comprensivo delle relative informative sul trattamento dei dati personali dei soggetti interessati. Un fac-simile del modulo di proposta è allegato alle condizioni di assicurazione.
Oblio Oncologico	Diritto, previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Overperformance	Soglia di rendimento del fondo interno oltre la quale la società trattiene una parte dei rendimenti come costi.
Periodo di carenza	Lasso di tempo (sei mesi) durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione operano parzialmente.
Premio corrispondente a operazioni di riscatto parziale	Premio calcolato come il prodotto tra i premi pagati e il coefficiente di riscatto calcolato come rapporto tra l'importo richiesto e il valore totale della polizza al momento del riscatto.
Premio unico	Premio che il contraente, al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, si impegna a pagare alla Compagnia in un'unica soluzione.
Prestazione assicurata	È la prestazione dovuta al verificarsi della morte dell'assicurato secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.
Prodotto	È il prodotto di investimento assicurativo denominato **Opportunità** ***Dublin Branch*** cui si riferiscono le presenti condizioni di assicurazione.
Quietanza (di pagamento)	È la ricevuta che certifica l'avvenuto pagamento del premio.

Glossario

Quota

Unità di misura di un fondo interno. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno. Quando si sottoscrive un fondo interno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) a un determinato prezzo.

Recesso

Diritto del contraente di recedere dal contratto, entro i termini e con le modalità previsti, e farne cessare gli effetti.

Revoca della proposta

Diritto del proponente di impedire la conclusione del contratto di assicurazione revocando/annullando la proposta già effettuata.

Riscatto parziale

Facoltà del cliente di riscuotere anticipatamente una parte controvalore delle quote associate al contratto al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di assicurazione.

Riscatto totale

Facoltà del cliente di estinguere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione totale del controvalore delle quote risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di assicurazione.

Rischio finanziario

È il rischio di possibili variazioni del valore delle quote dei fondi interni, che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il patrimonio dei fondi interni è investito.

SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile)

È una società per azioni la cui costituzione è subordinata a preventiva autorizzazione e il cui statuto prevede quale oggetto sociale, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni.

Set informativo

È costituito, secondo quanto disposto dall'IVASS, dall'insieme dei seguenti documenti:

- documento contenente le informazioni chiave detto anche "KID" (Key Information Document);
- documento contenente le informazioni specifiche dell'opzione di investimento;
- documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di investimento detto anche "DIP aggiuntivo IBIP";
- condizioni di assicurazione comprensive di glossario;
- modulo di proposta.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata (i.e. la morte dell'assicurato).

Società di Gestione del risparmio

Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto da Banca d'Italia.

Glossario

Tipologia di gestione del fondo interno

La tipologia di gestione del fondo interno dipende dalla politica di investimento che lo caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: “flessibile”, “a benchmark” e “a obiettivo di rendimento/protetta”. La tipologia di gestione “flessibile” è utilizzata per fondi interni la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione “a benchmark” per i fondi interni la cui politica di investimento è legata al benchmark ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione “a obiettivo di rendimento/protetta” per i fondi interni la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell’investimento finanziario.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV)

Rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno al netto degli oneri gravanti sullo stesso, a una certa data di riferimento.

Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di un fondo interno è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno per il numero delle quote totali alla data di riferimento della valorizzazione.

Regolamento Fondo Interno Trend Industrial Revolution

Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., nel seguito "Compagnia", ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Trend Industrial Revolution** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.
Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno **Trend Industrial Revolution** è offerto dal 25/04/2026 al 24/07/2026 (periodo di sottoscrizione) con ultima data di investimento disponibile mercoledì 29/07/2026. In ogni caso, l'ultima data possibile di sottoscrizione del Fondo Interno dipende dalla modalità di sottoscrizione prescelta.

Il Fondo Interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

È previsto che alla data di scadenza del Fondo Interno (30/11/2032), il patrimonio investito nel Fondo Interno stesso venga automaticamente trasferito, mediante switch gratuito, nel Fondo Interno Opportunità Cash.

Il disinvestimento delle quote dal fondo Interno ed il contestuale investimento nel Fondo Interno di destinazione avverranno sulla base dei rispettivi valori quota alla data del 30/11/2032.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione del Fondo Interno è incrementare il valore della quota e proteggere a scadenza almeno il 100% del massimo valore quota raggiunto durante il periodo dal 25/04/2026 al 29/07/2026
Considerata la caratteristica di protezione del Fondo Interno, non è possibile individuare un benchmark che ne rappresenti la politica di investimento. La protezione si realizza attraverso una specifica attività di asset allocation su un portafoglio di titoli e/o OICR.
Gli attivi detenuti dal Fondo Interno sono soggetti al rischio di insolvenza dei relativi emittenti pertanto il Fondo Interno potrebbe non essere in grado di conseguire l'obiettivo di protezione. In tal caso il rischio di perdita ricadrebbe sul Contraente.

Si evidenzia che la Compagnia non offre alcuna garanzia di rimborso, totale o parziale, del capitale investito o di rendimento minimo.

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento ditali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

   1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
   2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni),

Regolamento del fondo interno Trend Industrial Revolution

collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;

3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) rischio di bassa capitalizzazione: l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;

e) rischio di investimento in mercati emergenti: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;

f) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denomi- nato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

g) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvi- bilità della controparte ricade sul contraente;

h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati: l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il deri- vato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplifi-cato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicu- rata;

i) rischio di sostenibilità: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;

j) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Regolamento del fondo interno Trend Industrial Revolution

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

Data la sua natura flessibile, il Fondo Interno può investire in tutte le attività e mercati finanziari previsti dalla normativa assicurativa italiana.
La politica di investimento del Fondo Interno, fermo restando l'obiettivo di protezione a scadenza, prevede la presenza di due componenti, entrambe gestite dinamicamente:
(i) la componente di protezione, costituita da strumenti finanziari e/o OICR obbligazionari di emittenti di Paesi Sviluppati principalmente[1] rappresentati ed investiti in titoli governativi italiani. Essi saranno in genere investiti con scadenze prossime all'orizzonte temporale di protezione pari alla scadenza del fondo. Sarà inoltre possibile per il gestore utilizzare in via residuale strumenti di tipo credit linked. La durata media finanziaria (duration) del portafoglio è inizialmente inferiore a 7 anni e tende a diminuire gradualmente nel corso del tempo;
(ii) componente di performance, volta a dare una partecipazione all'apprezzamento dei mercati. La gestione di tale componente avviene principalmente tramite strumenti finanziari derivati, e più precisamente opzioni call europee con esposizione a sottostanti costituiti da un indice azionario a tema "Industrial Revolution" La componente di performance è gestita attivamente con l'obiettivo di accumulare progressivamente l'esposizione ai mercati azionari nei momenti che il gestore ritiene più opportuni durante i primi tre anni di vita del Fondo Interno.

Gli attivi potranno essere investiti in:
• quote di OICR armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust". Tali OICR possono essere promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte anche in via esclusiva;
• quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
• quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
- depositi bancari in conto corrente;
- certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE e successive modifiche e integrazioni, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
- titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc…) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi

[1] In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti comp resi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza sud- detti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti. Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.

In aggiunta all'utilizzo di strumenti finanziari derivati in relazione alla componente di performance, la Compagnia si riserva la possibilità di utilizzare tali strumenti anche nella componente di protezione in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie.

Possono essere inseriti nel fondo anche OICR flessibili, total return e multiasset.
Gli strumenti oggetto di investimento nella componente di protezione sono denominati principalmente in euro. La componente di performance sarà invece esposta, oltre all'euro, anche ad altre valute, principalmente di altri paesi OCSE.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.
La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai
soggetti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7,per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.
In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del Fondo Interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del Fondo Interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.
Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.
Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane. In caso di festività la valorizzazione slitta alprimo giorno lavorativo successivo.

Regolamento del fondo interno Trend Industrial Revolution

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente edel suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore dipresunto
- realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati:

a) Commissione di gestione: pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Trend Industrial Revolution	1,30%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

b) Commissioni di performance: non presenti

Regolamento del fondo interno Trend Industrial Revolution

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile. Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 – Fusione, liquidazione e chiusura anticipata della commercializzazione del Fondo Interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Qualora non dovessero più sussistere le condizioni di mercato a causa di fattori esterni non controllabili dalla Compagnia, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo una riduzione significativa dei tassi di interesse, la stessa si riserva il diritto di chiudere anticipatamente la commercializzazione del Fondo Interno. La chiusura anticipata della commercializzazione del Fondo Interno verrà comunicata tempestivamente sul sito internet della Compagnia.

Regolamento del fondo interno Opportunità Cash

Regolamento del fondo interno Opportunità Cash

Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., nel seguito "Compagnia", ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Opportunità Cash** (nel seguito fondo interno), idealmente suddiviso in quote.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno **Opportunità Cash** non è investibile direttamente dal contraente e in esso confluirà, tramite trasferimento automatico, il controvalore delle quote dei fondi scaduti che di volta in volta sono stati collegati al prodotto.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

Art. 2 - Obiettivo del fondo interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito "stile di gestione attivo").
Il benchmark del fondo interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi. Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark del fondo interno:

Indice che compone il benchmark	Codice Bloomberg
100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index	LEB1TREU

Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index
L'indice è composto dai titoli di Stato di alcuni paesi dell'area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Il benchmark non ha caratteristiche ESG.

Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
   1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;

Regolamento del fondo interno Opportunità Cash

2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) rischio di bassa capitalizzazione: l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;

e) rischio di investimento in mercati emergenti: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;

f) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

g) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;

h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati: l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;

i) rischio di sostenibilità: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;

j) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere

regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente [1], o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF). Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non superiore al 30%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE e successive modifiche e integrazioni, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc…) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la

[1] In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti dallo stesso. Il fondo investe principalmente in OICR armonizzati di tipo monetario e obbligazionario e in modo residuale in titoli del mercato monetario e obbligazionario dell'area euro.

Gli OICR di tipo monetario e obbligazionario investono in titoli obbligazionari emessi o garantiti da enti governativi e sovranazionali denominati principalmente in euro, come ad esempio i Buoni del Tesoro. Il fondo interno può investire in depositi bancari. Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.
Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata incorrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;

- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

a) Commissione di gestione: pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Opportunità Cash	0,35%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

b) Commissioni di performance: non presenti.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

Regolamento del fondo interno Opportunità Cash

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile. Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento aggiornato a giugno 2025.

Area clienti Intesa Sanpaolo Assicurazioni

La Compagnia mette a disposizione un'apposita area clienti all'interno del proprio sito internet www.intesasanpaoloassicurazioni.com.

Secondo tempi e modalità previsti dalla normativa, nell'area clienti sarà possibile consultare:

- coperture assicurative attive
- condizioni di assicurazione dei prodotti sottoscritti
- stato dei versamenti dei premi e relative scadenze
- il valore di riscatto della polizza
- dati anagrafici e i recapiti dei beneficiari designati nominativamente e del referente terzo se indicato, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa.

Nell'area clienti è possibile modificare i propri dati anagrafici ed effettuare il versamento dei premi successivi al primo.

Il servizio è gratuito e per accedere è necessario l'autenticazione con i codici di accesso forniti dalla Compagnia su richiesta del cliente. I codici di accesso garantiscono al cliente un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante l'utilizzo dell'area clienti.

L'utilizzo dell'area clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio che il cliente deve accettare al primo accesso.

Il cliente in ogni caso potrà utilizzare le funzionalità dell'area clienti messe a disposizione tempo per tempo della Compagnia.

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI
Dublin Branch

Opportunità ***Dublin Branch***
Cod. DB921
Proposta n.
Modulo di proposta aggiornato al XX/XX/XXXX

Il proponente (contraente) propone a Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. per il tramite della Dublin Branch di emettere un contratto di assicurazione denominato "**Opportunità** ***Dublin Branch***" codice prodotto DB921 regolato dalle condizioni di assicurazione "Mod. ISPADB-DB921-Ed.04/2026", e dal presente modulo di proposta di assicurazione, avente le seguenti caratteristiche.

	CONTRAENTE **Il titolare del contratto**	**ASSICURATO** **La persona sulla cui vita viene stipulato il contratto di assicurazione**
COGNOME		
LUOGO DI NASCITA		
DATA DI NASCITA		
CODICE FISCALE		
INDIRIZZO di RESIDENZA		
LOCALITÀ		
CAP, PROV. e STATO		
INDIRIZZO di RECAPITO		
LOCALITÀ		
CAP, PROV. e STATO		
INDIRIZZO E-MAIL		
TELEFONO		

FAC-SIMILE

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI
Dublin Branch

Opportunità ***Dublin Branch***
Cod. DB921
Proposta n.
Modulo di proposta aggiornato al XX/XX/XXXX

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Che cos'è Opportunità *Dublin Branch*

È un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico di tipo unit-linked (Ramo III), ossia con prestazioni collegate al valore delle quote del fondo interno. La durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato, salvo la possibilità di riscatto anticipato.

Inizio e durata del contratto

Il contratto decorre dalle ore 24:00 del XX/XX/XXXX, data di investimento del premio. Il contratto dura per tutta la vita dell'assicurato, salvo la possibilità di riscatto anticipato.

Revoca della proposta e recesso dal contratto

Il contraente può revocare la proposta di assicurazione (ex articolo 176 del codice delle assicurazioni - decreto legislativo n. 209/2005) fino a quando il contratto non è concluso secondo le modalità previste dall'art. 9 delle condizioni di assicurazione.
Il contraente può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla Branch tramite raccomandata A/R. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento presso la Branch della comunicazione di revoca, la Compagnia restituisce al contraente quanto eventualmente pagato.

Il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto (ex articolo 177 del codice delle assicurazioni - decreto legislativo n. 209/2005) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di conferma polizza.
Il contraente puó farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla Branch tramite raccomandata A/R. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento presso la Branch della comunicazione di recesso, completa di tutta la documentazione, la Compagnia rimborsa al contraente il controvalore del totale delle quote, determinato moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il relativo valore unitario della quota. L'importo così determinato verrà liquidato al contraente al netto delle eventuali imposte applicabili.
A partire dalla data di entrata in vigore della Direttiva UE 2023/2673, ossia dal 19 giugno 2026, per le sottoscrizioni effettuate tramite internet banking, il Cliente può recedere dal contratto anche utilizzando la specifica funzionalità messa a disposizione dalla banca intermediaria.

A seguito dell'esercizio del diritto di recesso il contratto termina.

Esclusivamente in caso di sottoscrizione in luogo diverso dai locali della banca intermediaria (sottoscrizione fuori sede), l'efficacia della proposta è sospesa per la durata di sette giorni successivi alla data di sottoscrizione della proposta stessa (periodo di sospensiva). Di conseguenza né l'addebito né l'investimento dei premi potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva. In tale periodo il contraente puó recedere (c.d. diritto di ripensamento) inviando richiesta scritta e allegando una copia del modulo di proposta, all'indirizzo indicato all'articolo 11 delle condizioni di assicurazione.

A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, la proposta verrà estinta.
Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato o in un giorno festivo questo termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Sede legale: Via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento Socio Unico Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI
Dublin Branch

Opportunità *Dublin Branch*
Cod. DB921
Proposta n.
Modulo di proposta aggiornato al XX/XX/XXXX

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Designazione dei beneficiari della prestazione assicurata in caso di decesso dell'assicurato

I destinatari del capitale in caso di decesso dell'assicurato sono:

Cognome e nome_ *

Codice fiscale____ Nato/a a_____ il _____

Recapito e contatti del beneficiario:

Indirizzo_____Comune_____

CAP_____ Provincia_____ Nazione_____

Telefono cellulare_ e-mail _____

* Tipo di relazione intercorrente tra il beneficiario e il cliente:
1 = Figlio/Figlia; 2 = Genitore; 3 = Coniuge/Convivente; 4 = Nipote; 5 = Fratello/Sorella; 6 = Legame affettivo; 7 = Scopo be nefico; 8 = Altro.

Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei dati relativi al beneficiario designato, la Branch potrà incontrare, al decesso dell'assicurato, maggiori difficoltà nel rintracciare il/i beneficiario/i e dunque nel liquidare la prestazione.

Avvertenza: ogni modifica e/o revoca dei beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla Branch, oppure tramite la banca intermediaria o disposta per testamento. La modifica e/o revoca non è valida se non riporta il numero della polizza. Per quanto riguarda la forma che deve assumere la modifica e/o revoca del beneficiario affinché sia valida nei confronti della Compagnia si rimanda a quanto specificato nelle condizioni di assicurazione.

Referente terzo cui la Compagnia può far riferimento per il pagamento della prestazione assicurata:

Cognome e nome_____Codice fiscale _____

Indirizzo_____Comune_____

CAP_____Provincia_____Nazione_____

Telefono cellulare_____e-mail _____

FAC-SIMILE

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI
Dublin Branch

Opportunità *Dublin Branch*
Cod. DB921
Proposta n.
Modulo di proposta aggiornato al XX/XX/XXXX

PREMIO, LIMITI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il contraente deve versare un premio unico di importo pari almeno a X.XXX,XX euro.

Il pagamento del premio va effettuato direttamente a favore della Compagnia autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario detenuto dal contraente presso l'intermediario e la relativa contabile bancaria costituisce quietanza dell'avvenuto pagamento; la data valuta di addebito al contraente coincide con data di investimento del premio.

Il contraente si impegna a versare in data xx/xx/xxx un premio unico di XX.XX,XX euro, a favore di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A..

PREMIO VERSATO, COSTI E RIPARTIZIONE DEL PREMIO INVESTITO NEI FONDI SELEZIONATI

Premio unico versato:	XXXX,XX euro
Costi gravanti sul premio:	XXXX,XX euro
Premio investito:	XXXX,XX euro

Il premio unico versato, viene investito nel fondo XXXX nella % del 100%

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA

Il modulo di proposta è in formato elettronico ed è sottoscritto dal contraente con firma grafometrica e dalla banca in qualità di intermediario con firma digitale, ovvero con firma autografa se il documento è consegnato al cliente in formato cartaceo.

FAC-SIMILE

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI
Dublin Branch

Opportunità *Dublin Branch*
Cod. DB921
Proposta n.
Modulo di proposta aggiornato al XX/XX/XXXX

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CONTRAENTE E SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal cliente per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (articoli 1892 e 1893 del codice civile). È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

- **Dichiaro di aver ricevuto, letto, compreso e accettato in ogni loro parte, prima della sottoscrizione del modulo di proposta:**
  - **la vigente versione del "Documento contenente le informazioni chiave";**
  - **la vigente versione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);**
  - **le condizioni di assicurazione (comprensive del glossario e del regolamento dei fondi interni) nella versione Mod. ISPADB-DB921-Ed.04/2026;**
  - **il presente modulo di proposta nel formato fac-simile comprensivo delle necessarie informative sul trattamento dei dati personali rilasciate ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;**

  che compongono il set informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali appendici contrattuali.

- **Dichiaro inoltre che ho richiesto di ricevere e ho ricevuto il set informativo sopra indicato al seguente indirizzo mail: xxxx.xxxx@xxx.xx / nella sezione riservata del sito della banca appositamente dedicata / in formato cartaceo.**

  Dichiaro, infine, di aver ricevuto, letto e compreso l'Informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR) relativa alle opzioni di investimento classificate art. 8 e/o art. 9 ai sensi del

---

Reg. (UE) 2019/2088. Tale informativa e ogni eventuale successivo aggiornamento è disponibile sul sito internet della Compagnia nella pagina del prodotto e\o nell'archivio prodotti.

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma contraente

- Dichiaro di approvare espressamente ai sensi di legge, a pena di inefficacia, i seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: art. 5 *Quando si conclude il contratto,* art. 6 *Come si sottoscrive la proposta di polizza,* art. 7 *Quando inizia il contratto (decorrenza),* art. 8 *Quando si estingue il contratto,* art. 12 *Cosa è il premio unico,* art. 13 *Modalità di pagamento del premio unico,* art. 18 *Posticipazione della valorizzazione delle quote,* art. 21 *Trasferimento quote tra fondi,* art. 23 *Capitale in caso di morte dell'assicurato,* art. 24 *Limitazione della prestazione assicurata durante il periodo di carenza,* art. 25 *Limitazioni,* art. 28 *Riscatto totale,* art. 29 *Riscatto parziale,* art. 30 *Costi di riscatto,* art. 31 *Designazione*

FAC-SIMILE

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI
Dublin Branch

Opportunità *Dublin Branch*

del beneficiario, art. 32 *Revoca e/o modifica della designazione del beneficiario: modalità e requisiti di validità,* art. 34 *Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari,* art. 35 *Documenti,* art. 38 *Pagamenti,* art. 41 *Variazione della domiciliazione postale e bancaria del contraente,* art. 42 *Limitazioni alle operazioni che il contraente può chiedere in corso di contratto,* art. 44 *Efficacia del pegno/vincolo,* art. 46 *Cessione,* art. 52 *Come presentare un reclamo.*

Firmato digitalmente da “Nome e Cognome del cliente” in data “gg/mm/aaaa”

Firma contraente

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI
Dublin Branch

Opportunità *Dublin Branch*
Cod. DB921
Proposta n.
Modulo di proposta aggiornato al XX/XX/XXXX

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CONTRAENTE E SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA

- Dichiaro di avere la residenza in Italia.
- Dichiaro di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta dalla Compagnia in caso di decesso, di cui all'articolo 35 delle condizioni di assicurazione, è funzionale a una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.
- Mi impegno a consegnare al/ai beneficiario/i designato/i in forma nominativa e al referente terzo se nominato copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano, come da articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sollevando Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.
- Dichiaro di aver già scelto la modalità con cui ricevere la documentazione contrattuale e precontrattuale e di essere stato informato circa la mia facoltà di modificare in ogni momento la scelta precedentemente effettuata. Autorizzo la Banca_____ad addebitare direttamente sul conto corrente IBAN [ ] intestato a [NOME COGNOME] la somma che costituisce il premio unico destinato a Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A..

  Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

  _____
  Firma contraente

- Dichiaro infine, con la sottoscrizione del presente modulo di proposta, di accettare in ogni loro parte le condizioni di assicurazione (comprensive del glossario e del regolamento dei fondi interni).

  Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

  _____
  Firma contraente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"

FAC-SIMILE

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI
Dublin Branch

Opportunità *Dublin Branch*
Cod. DB921
Proposta n.
Modulo di proposta aggiornato al XX/XX/XXXX

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 da Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., contenuta nel presente modulo di proposta, con riferimento al trattamento per le finalità promo-commerciali:

☐ **presto il consenso** ☐ **nego il consenso**

al trattamento dei dati personali a fini di promozione e vendita, indagini di mercato e di costumer satisfaction relative a prodotti e servizi della Società, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o di società terze

☐ **presto il consenso** ☐ **nego il consenso**

alla comunicazione dei miei dati personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali assicurazioni, banche, SIM, SGR), per lo svolgimento da parte loro di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi e di indagini di mercato, di customer satisfaction e di comunicazione commerciale.

Firma contraente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"

Tenuto conto dell'informativa resami ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 da Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., contenuta nel presente modulo di proposta, prendo atto del trattamento dei miei dati personali effettuato per le finalità descritte nell'informativa.

Inoltre, **apponendo la mia firma, presto il consenso** in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui alla sezione 4 dell'informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella sezione 8 dell'informativa.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Firmato con firma elettronica da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma contraente

FAC-SIMILE

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI
Dublin Branch

Opportunità *Dublin Branch*
Cod. DB921
Proposta n.
Modulo di proposta aggiornato al XX/XX/XXXX

ATTESTAZIONE DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DITERZI

Proposta di investimento n° <*numero proposta*

Il sottoscritto incaricato dell'intermediario dichiara e attesta di aver identificato il proponente/ rappresentante legale e di aver raccolto i dati identificativi sopra riportati in sua presenza, attraverso riscontro di un documento d'identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente. Si attesta, inoltre, la corrispondenza tra il soggetto identificato dal sottoscritto incaricato dell'intermediario ed il soggetto titolare del rapporto continuativo instaurato presso l'intermediario, a cui la presente attestazione si riferisce nonchè l'esattezza delle informazioni comunicate.
Il sottoscritto incaricato dell'intermediario dichiara e attesta, altresì, di aver acquisito il nome o la denominazione del/i soggetto/i specificamente individuato/i o designato/i quale/i beneficiario/i della prestazione assicurata, o se del caso, di aver acquisito informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilire l'identità del/i beneficiario/i al momento del pagamento della prestazione nei casi in cui quest'ultimo/i sia/siano designato/i in base a particolari caratteristiche o classi.
La presente attestazione è rilasciata e trasmessa ad Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. che se ne avvale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità alla disciplina applicabile sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Nome e Cognome_____ Matricola _____

X
_____
Intermediario

FAC-SIMILE

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Informativa aggiornata a dicembre 2024)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L' "INFORMATIVA")

L'Informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, aderenti, beneficiario, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, altri soggetti indicati dal contraente).

Il contenuto aggiornato dell'Informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito: www.intesasanpaoloassicurazioni.com

1. **COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI?**
   CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?
   Il GDPR definisce il "**dato personale**" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".
   Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "**trattamento**", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

   In qualità di "**Titolare del trattamento**", Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Ultima Società Controllante Italiana (USCI) del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni'' che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

   Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:
   Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 - 10122 Torino.
   comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com
   www.intesasanpaoloassicurazioni.com

2. **CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?**
   Il "Responsabile della protezione dei dati'' (DPO - Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:
   dpo@intesasanpaoloassicurazioni.com

3. **QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?**
   I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:
   - **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
   - **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
   - **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
   - **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
   - **dati appartenenti a categorie** "**particolari**", ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

4. **PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?**
   Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.
   Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. **DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?**
   I dati che trattiamo possono avere provenienza:
   - **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
   - **Indiretta**: se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

   Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

   I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla Società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi valutativi connessi all'analisi e alla prevenzione dei crimini di natura finanziaria - Anti Financial Crimes). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla Società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Assicurazioni" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	***LE NOSTRE FINALITÀ***
a) Consenso *(art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)* **Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità.** **Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.**	Effettuiamo attività di **marketing diretto** e **indiretto** ed in particolare: - svolgiamo attività funzionali alla **promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze** ed effettuiamo **indagini di mercato e di customer satisfaction** sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - **comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo** (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria Informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. Trattiamo dati appartenenti a **categorie** "**particolari**" solo se strettamente necessario **per finalità specifiche**, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, o nell'ambito della gestione dei sinistri.
b) Contratto e misure precontrattuali *(art. 6.1 lettera b) del GDPR)*	Prestiamo i servizi richiesti e diamo **esecuzione ai contratti** o agli atti relativi alle **fasi precontrattuali**.
c) Obbligo di legge *(art. 6.1 lettera c) del GDPR)*	Adempiamo a **prescrizioni normative**, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi dipagamento. Adempiamo a **disposizioni dell'Autorità**, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc…).
d) Legittimo interesse *(art. 6.1 lettera f) del GDPR)*	Perseguiamo **interessi legittimi** nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali. Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa per finalità amministrative. Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi. L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in Informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa, ecc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc…, Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc…), ad esempio:
  - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
  - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc…);

- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center,ecc…);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
- eventuali eredi legittimari dell'assicurato nell'ambito delle richieste di diritto di accesso ai dati dei beneficiari specifici di polizze vita deceduti(1).

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito:
www.intesasanpaoloassicurazioni.com

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo(2).

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasanpaoloassicurazioni.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.
Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito:
www.intesasanpaoloassicurazioni.com

(1) Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 520 del 26/10/2023.

(2) G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010.

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA (1)

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "**Società**"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa - nella Sua qualità di "Interessato" - circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

Finalità del trattamento dei dati
I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

a. esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
b. contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
c. rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
d. dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei dati
Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

a. La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
b. I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
c. La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto terzo fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto terzo fiduciario.
d. La generazione delle chiavi private di decifratura dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto terzo fiduciario.
e. La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto terzo fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il terzo fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
f. Il soggetto terzo fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
g. L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto terzo fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
h. La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
i. I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un ente terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet:
www.intesasanpaoloassicurazioni.com.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della Firma Grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di Firma Grafometrica, effettuato presso una delle filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaoloassicurazioni.com o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata privacy@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. - Privacy - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino.

(1) Tale Informativa costituisce parte integrante dell'Informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge contenuta nelle presenti condizioni di assicurazione e sui siti internet delle Società.

Opportunità
Dublin Branch

Mod. ISPADB-DB921-Ed 04/2026

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Sede legale: Via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015)
- Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Irlanda), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di

Società del gruppo INTESA SANPAOLO